



**PROTOCOLLO DI INTESA**  
**SULLA RACCOLTA DIFFERENZIATA DELLA FRAZIONE TESSILE**

**Tra**

L' anno 2012 il giorno sette del mese di marzo

**ANCI** – Associazione Nazionale Comuni Italiani, di seguito denominata semplicemente ANCI, con sede in Roma, Via dei Prefetti n. 46, rappresentata dall'Avv. Filippo Bernocchi, in qualità di Delegato all'energia e ai rifiuti;

e

**CONAU - Consorzio Nazionale Abiti e Accessori Usati** di seguito denominata semplicemente CONAU, con sede in Massa e Cozzile (PT), Via Bruceto n. 65, rappresentata dalla Dott.ssa Karina Bolin in qualità di Vicepresidente

**Premesso che**

L'ANCI è un'Associazione senza scopo di lucro che:

- tutela e rappresenta gli interessi dei Comuni Italiani dinanzi alle istituzioni e alle amministrazioni politiche, economiche, sindacali e sociali nazionali e internazionali;
- promuove lo studio e l'approfondimento dei problemi che interessano i Comuni e orienta la propria sensibilità a cogliere tendenze, mutamenti e nuove criticità su ogni aspetto riguardante la pubblica amministrazione;
- svolge una funzione di informazione diretta alle realtà locali da essa rappresentate al fine di favorire una migliore applicazione della normativa nazionale vigente anche in materia di infrastrutture, governo del territorio e ambiente.

- Il CONAU, aderente a FISE UNIRE (Confindustria), rappresenta i principali operatori nazionali del settore del recupero della frazione tessile da raccolta differenziata;
- In Italia, secondo i dati ISPRA 2008, la raccolta specifica pro-capite della frazione tessile ammonta a soli 1,3 Kg/ab/anno pari a 80.000 ton/anno (0,24% sul totale RSU e fino a 1% sulla frazione secca);
- Il potenziale di sviluppo di questa raccolta può essere quantificato in 3-5 kg/ab/anno, pari a 240.000 ton/anno (0,7 % sul totale RSU);
- Il D.Lgs 152/2006 (Testo unico ambientale), come modificato da ultimo dal decreto legislativo n. 205 del 3 dicembre 2010, di attuazione Direttiva 2008/98 relativa ai rifiuti:
  - all'art 184 (classificazione) definisce rifiuti urbani i rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione;
  - nell'allegato D alla parte IV classifica i rifiuti tessili con il CER 200110 - abbigliamento e 200111 - prodotti tessili individuandoli come frazioni della raccolta differenziata;
  - all'art 183, lett. f) definisce come raccolta differenziata "la raccolta in cui un flusso di rifiuti è tenuto separato in base al tipo ed alla natura dei rifiuti al fine di facilitarne il trattamento specifico";
  - all'art 205 stabilisce che deve essere assicurata una raccolta differenziata di rifiuti urbani secondo le percentuali minime indicate (65% entro il 31/12/2012) salvo deroga espressa concessa dal Ministro dell'Ambiente alle condizioni indicate nello stesso articolo;
  - all'art. 198 stabilisce che "i Comuni concorrono (...) alla gestione dei rifiuti urbani ed assimilati" (comma 1) e che gli stessi Comuni "concorrono a disciplinare la gestione dei rifiuti urbani con appositi regolamenti" (comma 2) che stabiliscono in particolare "le modalità del conferimento, della raccolta differenziata e del trasporto dei rifiuti urbani ed assimilati al fine di garantire una distinta gestione delle diverse frazioni di rifiuti e promuovere il recupero degli stessi" (cit. comma 2, lett. c));
  - all'art. 181, comma 1, lett. a) (come sostituito) prevede al 2020, anche a carico dei Comuni, l'obbligo di adottare le misure necessarie per conseguire un obiettivo pari al 50% di preparazione per il riutilizzo e di riciclaggio dei rifiuti provenienti dai nuclei domestici, e possibilmente di altra origine, nella misura in cui tali rifiuti sono simili a quelli domestici; tra i medesimi rifiuti rientra anche il flusso dei materiali tessili;
  - all'art 206, comma 2, lett. b) prevede che il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare può stabilire appositi Accordi e Contratti di programma con soggetti pubblici e privati o con le Associazioni di categoria per attuare programmi




di ritiro dei beni di consumo al termine del loro ciclo di utilità ai fini del riutilizzo, del riciclaggio e del recupero degli stessi;

### **Considerato che**

- La raccolta urbana della frazione tessile risulta al momento in diversi contesti non adeguata rispetto ai prefissati obiettivi complessivi di raccolta differenziata, di preparazione per il riutilizzo e di riciclaggio, i quali richiedono di estendere la raccolta anche al flusso in questione, ove non presente, ovvero di potenziare quest'ultimo, ove presente;
- È precipuo interesse delle Parti firmatarie del presente Accordo/Protocollo e compito dei Comuni che la raccolta di questa specifica tipologia di rifiuti venga organizzata e gestita in maniera tale da massimizzare il recupero e ridurre conseguentemente il costo di smaltimento in discarica;
- Risulta necessario disporre di standard operativi minimi di riferimento in relazione alle condizioni ed ai criteri del servizio, comprese le caratteristiche dei contenitori, le modalità e le frequenze della raccolta, i requisiti degli operatori, dei mezzi e delle attrezzature, al fine di assicurare la qualità e l'economicità del servizio;
- Al fine del calcolo dell'obiettivo di riciclo di cui al sopra indicato art. 181, comma 1, lett. a), è necessario altresì poter disporre di un sistema di tracciabilità, in conformità alla normativa vigente, dei flussi di rifiuti tessili provenienti dalla raccolta differenziata, in modo da garantire ai Comuni l'effettivo avvio a recupero degli stessi;
- Le imprese del riciclo sono interessate a valutare nuove applicazioni e nuovi sbocchi di mercato per gli ulteriori quantitativi di materiali tessili che si renderanno disponibili grazie allo sviluppo della raccolta differenziata


### **Le parti concordano**

- Sull'obiettivo di definire una convenzione relativa alle modalità di effettuazione della raccolta differenziata della frazione tessile, in modo da perseguire una maggiore omogeneità sul territorio nazionale delle condizioni della raccolta stessa ed incentivarla attraverso la promozione della quantità e della qualità dei materiali raccolti, della corretta gestione dei rifiuti tessili e della professionalità e qualificazione degli operatori coinvolti, garantendo al contempo la tracciabilità dei rifiuti per l'avvio ad effettivo recupero degli stessi;
- Sull'attivazione, a tale scopo, di un Tavolo tecnico aperto anche alle rappresentanze nazionali degli operatori del settore del recupero dei rifiuti tessili e dei gestori dei servizi di igiene urbana.

Letto, firmato e sottoscritto.

Roma, 7 marzo 2012

Per CONAU



Per ANCI